COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Comune di San Benigno Canavese - Piazza Vittorio Emanuele II, 9 -10080 San Benigno Canavese (TO)
Telefono +390119880100 Fax +390119887799 email protocollo@comune.sanbenignocanavese.to.it
posta certificata sanbenigno@pec.comune.sanbenignocanavese.to.it Partita IVA 01875020016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI: SAN BENIGNO C.SE (COMUNE CAPOFILA), BARBANIA, BOSCONERO, FRONT, RIVAROSSA E VAUDA C.SE

Prot. n. 5625 Addì, 30/05/2022.

OGGETTO: **SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 e 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE ALIGHIERI".**
CUP: D15B18001110006– CIG 924640137D.
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA D'OFFERTA SUL MEPA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Atteso che il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 provvede ad abrogare: il *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* , con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010* da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

Visto in particolare gli artt. 35, 36, 37 e 38 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplinano gli appalti di servizi e/o di forniture;

Visto il D.Lgs. 19/04//2017, n. 56 che ha modificato e integrato il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato con modifiche con la Legge 14/06/2019, n. 55;

Visti inoltre:

- il comma 2 dell'articolo 40 e l'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti);
- l'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
- l'articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le "modalità di digitalizzazione delle procedure", la cui adozione al momento, non risulta avvenuta;

inerenti alle modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara vigenti a far data dal 18 ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti, previo l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui bisogna avvalersi nell'ambito delle procedure di gara;

Visto l'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto;

Vista la nota dell'ANCI (Prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018) in cui in particolare si ritiene:

- che a far data dal 18 ottobre ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all'art. 58 del Codice Appalti, sia per le motivazione indicate nell'articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato» e sia per quanto indicato nell' articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;
- che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD;
- che nelle more del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici;
- che in particolare, l'art. 52, con riferimento alla "procedura di presentazione dell'offerta", stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l'altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e);
- che il comma 5 dell'articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante posta

elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l'integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte;

- che pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre, resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica (comma 3 dell'articolo 52);

Visti inoltre:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i successivi decreti-legge in data 02/03/2020 n. 9, in data 09/03/2020 n. 14, in data 17/03/2020 n. 18 ("Cura-Italia"), n. 19 in data 25/03/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, ed i successivi DPCM susseguitisi in materia fino alla data odierna;
- il decreto del Presidente della regione Piemonte n. 34 in data 21/03/2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" e i successivi decreti in materia;
- la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 sulle modalità di sanificazione da applicare contro il Covid-19 nonché le misure anti-contagio disposte ai sensi dell'art. 7 del DPCM 11/03/2020 e quale strumento attuativo di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 14/03/2020 così come aggiornato il 24 aprile 2020, che prevede in particolare che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Viste le deroghe apportate dal decreto n. 18 del 17/03/2020 al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) che si aggiungono a una modifica al Codice Appalti introdotta con l'articolo 91, recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, tra cui in particolare l'Articolo 72, comma 2, lettera a) che prevede: "i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamati in precedenza;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 ad oggetto: "Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale" che ha apportato delle modifiche agli affidamenti per importi sottosoglia valevoli fino al 31 dicembre 2021;

Atteso che ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ad oggetto: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 vi è la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

Dato atto che per i lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" si prende atto che:

1. gli stessi devono essere realizzati da ditte specializzate in possesso della SOA per la categoria prevalente indicata nel capitolato speciale d'appalto ovvero aver eseguito lavori pari a quelli previsti nel bando di gara nel quinquennio (ovvero nei 60 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo complessivo non inferiore a quello indicato nella successiva SEZIONE II;
2. trattandosi di lavorazioni MCA in matrice friabile, che prevedono quindi un programma di controllo, custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto da eseguirsi all'interno di un edificio peculiare qual è un plesso scolastico, la rimozione dei materiali con amianto nonché la messa in sicurezza delle aree di lavoro deve essere eseguita da impresa iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, categoria 10 B;
3. deve essere realizzato in tempi certi affinché si elimini il pericolo per la pubblica incolumità;
4. da indagini di mercato l'importo necessario è inferiore a € 150.000,00;
5. da una ricerca sul portale acquisti in rete della P.A. attivato per consentire l'acquisto in rete dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblica amministrazione, si è riscontrato dei prodotti similari a quelli che necessitano all'Ente, vistane la specificità dell'intervento richiesto, per cui l'Ente può appoggiarsi a codeste piattaforme e-procurement pubbliche in cui può riscontrare la presenza di tale servizio sul mercato in rete della P.A.;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi del portale acquisti in rete della P.A. attivato per consentire l'acquisto in rete dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblica amministrazione, in quanto su tale piattaforma telematica vi è la possibilità di negoziare ed appaltare l'opera di cui all'oggetto e di cui necessita l'Ente;

Dato atto che, pertanto, viene esperita la procedura tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante RdO rivolta agli operatori economici presenti sulla piattaforma che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, punto b) dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 al fine dell'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto;

RENDE NOTO

Che è indetta una gara con il metodo della procedura negoziata sul portale acquisti in rete della P.A., mediante la presentazione di:

OFFERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

al fine di realizzare l'intervento per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e precisamente:

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 9 10080 SAN BENIGNO CANAVESE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI: SAN BENIGNO C.SE (COMUNE CAPOFILA), BARBANIA, BOSCONERO, FRONT, RIVAROSSA E VAUDA C.SE

TELEFONO: 011/988.01.00 *FAX: 011/988.77.99*
Sito internet *http://www.comune.sanbenignocanavese.to.it/*
Indirizzo di posta elettronica: *direzione.utc@comunesanbenigno.it*
Posta elettronica certificata: *sanbenigno@pec.comune.sanbenignocanavese.to.it*

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

il presente appalto riguarda la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" di cui con deliberazione di G.C. n. 15 del 19/05/2022 si è approvata la progettazione definitiva/esecutiva.

CUP: D15B18001110006 - CIG 924640137D

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 142.186,16 così ripartiti:

Categoria	Importi [€]
a1) LOTTO 1 – Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	55.119,99
a2) LOTTO 1 – Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.950,41
a3) SOMMANO (a1+a2)	60.070,40
a4) LOTTO 2A – Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	77.136,97
a5) LOTTO 2A – Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.978,79
a6) SOMMANO (a4+a5)	82.115,76
A) TOTALE IMPORTO APPALTO (a3+a6)	142.186,16
Riepilogo importi	
Punto 1. importo complessivo lavori soggetti a base d'asta lotto1 e 2A	**132.256,96**
Punto 2. importo complessivo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta lotti 1 e 2A	**9.929,20**
Totale complessivo intervento lotti 1 e 2A	**142.186,16**

La somma disponibile con il finanziamento di cui al presente progetto consente la rimozione e sostituzione delle seguenti pavimentazioni simil viniliche nei tempi riportati nella tabella sottostante:

Lotto	Descrizione	Annotazioni
LOTTO 1	Auditorium	Intervento previsto nell'estate 2022 ed inserito nel presente finanziamento
LOTTO 2A	Piano primo (Locali 301-302-303-311)	Intervento previsto nell'estate 2023 ed inserito nel presente finanziamento

Pertanto **per il LOTTO 1 – Auditorium l'intervento è previsto nell'estate 2022 e quindi i lavori devono iniziare nei primi giorni di luglio, al fine di avere la struttura nuovamente agibile a settembre 2022**.

Relativamente al LOTTO 2 – Piano primo (Locali 301-302-303-311) l'intervento è previsto nell'estate 2023 ed anche in questo caso i lavori dovranno iniziare nei primi giorni di luglio 2023 al fine di avere la struttura nuovamente agibile a settembre per l'inizio delle attività didattiche stagione scolastica 2023/2024.

La contabilizzazione dell'appalto sarà "A CORPO" e l'importo finale dei lavori, ribassati dalla percentuale offerta in sede di gara, non potrà essere superiore all'importo lavori comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sopra indicato.

Le offerte devono essere presentate per l'interezza dell'appalto (LOTTO 1 e LOTTO 2A). Non è consentito presentare offerte separate per un singolo lotto.

Per il LOTTO 1: le lavorazioni effettive possono essere svolte in 45 giorni tuttavia occorre considerare il tempo necessario per l'acquisizione esito dei campionamenti da parte del laboratorio analisi che può interrompere la continuità del cantiere, pertanto, il tempo complessivo previsto per l'esecuzione del **LOTTO 1 è di 60 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori**.

Per il LOTTO 2A le lavorazioni effettive possono essere svolte in 60 giorni tuttavia occorre considerare il tempo necessario per l'acquisizione esito dei campionamenti da parte del laboratorio analisi che può interrompere la continuità del cantiere, pertanto, il

tempo complessivo previsto per l'esecuzione del **LOTTO 2A è di 75 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori**.
Il termine ultimo per l'avvio dei lavori è di **10 giorni (dieci)**, che decorrono sempre dalla consegna dei lavori medesimi.
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto ai sensi del Decreto delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 07/03/2018 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
Per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 31 dicembre 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del citato D. Lgs., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.
Ad appalto avvenuto l'impresa dovrà immediatamente produrre Piano di smaltimento amianto da trasmettere all'ASL (in caso di mancata risposta da parte dell'ASL il silenzio assenso si configura in 30 giorni).
Le percentuali di incidenza delle diverse categorie dei lavori e gli importi oggetto di appalto sono i seguenti:

Categorie	importi	%	importi	%
LOTTO 1 - AUDITORIUM				
Operazioni preliminari	€ 1.736,16	2,890%	€ 60.070,40	42,248%
Rimozione pavimentazione contenente amianto	€ 35.436,50	58,992%		
Nuova pavimentazione	€ 17.947,33	29,877%		
Totale lavori	€ 55.119,99	91,759%		
Costi Sicurezza ordinari	€ 4.712,99	7,846%		
Costi Sicurezza Covid-19	€ 237,42	0,395%		
Totale importi per i costi della sicurezza	€ 4.950,41	8,241%		
		100,000%		
Categorie	importi	%	importi	%
LOTTO 2A - PIANO PRIMO				
Operazioni preliminari	€ 1.113,76	1,356%	€ 82.115,76	57,752%
Rimozione pavimentazione contenente amianto	€ 56.795,57	69,165%		
Nuova pavimentazione	€ 19.227,64	23,415%		
Totale lavori	€ 77.136,97	93,937%		
Costi Sicurezza ordinari	€ 4.741,37	5,774%		
Costi Sicurezza Covid-19	€ 237,42	0,289%		
Totale importi per i costi della sicurezza	€ 4.978,79	6,063%		
		100,000%		
Riepilogo complessivo			€ 142.186,16	100,000%

Non è prevista la suddivisione in lotti.
Non sono previste opere scorporabili.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

GARANZIE E POLIZZE RICHIESTE:

- ai sensi dell'art. 93, comma 1 viene richiesta la presentazione della cauzione provvisoria pari ad: € **2.843,72** (2% del valore a base di gara).
  Tale importo può essere ridotto del 50% nel caso in cui gli operatori economici siano in possesso di attestazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
  Inoltre è possibile applicare la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al secondo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
  Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al secondo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ovvero del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
  La cauzione provvisoria è costituita a scelta del concorrente:
  a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  b) **in contanti e/o bonifico e/o assegni circolari**, con versamento alla TESORERIA COMUNALE c/o l'ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT BANCA - AGENZIA DI SAN BENIGNO CANAVESE: codice IBAN: IT 64 K 02008 30900 000000556632 intestato al Comune di San Benigno C.se;
  c) da **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui *all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385* che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

  In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico: dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva in** favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

  In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
  a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della

clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) **prevedere espressamente:**
    1) la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    2) la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    3) la loro **operatività** entro quindici giorni **a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante;
    4) la **dichiarazione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **causa di esclusione** dalla procedura di gara, fatta salva l'applicazione dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la **cauzione provvisoria** verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per tutto ciò che concerne le polizze e le garanzie che l'aggiudicatario dovrà prestare, si rimanda a quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto e nei documenti di gara.

- ai sensi dell'art. 103 dovrà essere costituita dalla ditta aggiudicataria la Garanzia definitiva. *(Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore)*;

  Tale importo può essere ridotto del 50% nel caso in cui gli operatori economici siano in possesso di attestazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, ovvero siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Inoltre è possibile applicare la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del codice, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ovvero del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
La cauzione definitiva è costituita a scelta del concorrente secondo le seguenti modalità e caratteristiche:

d) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
e) **in contanti e/o bonifico e/o assegni circolari**, con versamento alla TESORERIA COMUNALE c/o l'ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT BANCA - AGENZIA DI SAN BENIGNO CANAVESE: codice IBAN: IT 64 K 02008 30900 000000556632 intestato al Comune di San Benigno C.se;
f) da **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui *all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385* che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

f) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
g) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
h) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
i) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
j) **prevedere espressamente:**
   5) la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

6) la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
7) la loro **operatività** entro quindici giorni **a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante;
8) la **dichiarazione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

- ai sensi dell'art. 103, comma 7 dovrà essere presentato dalla ditta aggiudicataria alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche la polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
  L'importo della somma da assicurare è stabilito pari all'importo del contratto stesso, in quanto non sussistono motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro.
  La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Nel periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento ed è pari al 10% dell'importo contrattuale, ha una durata di mesi ventiquattro e decorre dalla data di emissione del collaudo provvisorio, a garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera.
  L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto d'appalto dovrà prestare:
a) la cauzione definitiva sui lavori previsti così come definito dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
b) la polizza responsabilità civile e per danni durante i lavori di realizzazione dell'opera di cui all'oggetto del presente bando.

L'aggiudicatario a conclusione dei lavori eseguiti dovrà presentare una polizza assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento pari al 10% dell'importo contrattuale, con una durata di mesi ventiquattro e decorrente dalla data di emissione del collaudo provvisorio, a garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto all'art. 45 c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

I criteri di selezione riguardano i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/16), di idoneità professionale (art. 83 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16), di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16), di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/16), di garanzia della qualità (art. 87 del D.Lgs. 50/16).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le imprese e/o gli operatori dovranno essere in possesso, ***a pena di esclusione***, dei seguenti requisiti, da dichiarare in sede di offerta:

A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente all'oggetto della gara. In particolare nell'istanza di partecipazione alla gara la ditta concorrente dovrà indicare:
   - il numero e la data di iscrizione;
   - la denominazione o ragione sociale;
   - la durata della società;
   - l'oggetto sociale;
   - la composizione societaria con l'espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute;
   - la sede legale;
   - il codice attività;
   - i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara.

Nell'istanza di partecipazione dovrà, altresì, risultare l'inesistenza di procedure fallimentari, l'inesistenza di procedure concorsuali in corso, l'inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e l'insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell'impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i lavori in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

b) di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Attestazione di qualificazione, rilasciata da una società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per categoria corrispondente e classifica, aumentata di un quinto, non inferiore ai lavori previsti nell'appalto pari a Euro 142.186,16 nella categoria prevalente OG1;

OVVERO

attestazione di aver eseguito direttamente lavori, nel quinquennio (ovvero nei 60 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del bando della gara di cui all'oggetto, dell'importo complessivo non inferiore all'importo dell'appalto indicato nella **SEZIONE II** e pari ad Euro **142.186,16**;

attestazione di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti nel quinquennio (ovvero nei 60 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;

attestazione di possedere un'adeguata attrezzatura tecnica (riportare l'elencazione delle attrezzature tecniche di maggiore rilievo di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio);

iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali con la categoria 10B trattandosi di rimozione MCA in matrice friabile per l'impresa esecutrice della rimozione e smaltimento dell'amianto.

Avvertenza:

è consentita la partecipazione di imprese che abbiano eseguito lavori diversi da quelli della categoria indicata, che presentino tuttavia una correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire. Si precisa, inoltre, che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei:

- **lavori edilizi e stradali** quelli appartenenti alle categorie **OG1**, **OG3**, **OG4**, **OG5** e **OG12**;
- **lavori idraulici** quelli appartenenti alla categoria **OG6**;
- **lavori fluviali e marittimi** quelli rientranti nelle categorie **OG7** e **OG8**;
- **lavori impiantistici OG9**, **OG10**, **OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28**;
- **lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico** quelli appartenenti alla categoria **OS2**;
- **lavori agricolo - forestali** quelli appartenenti alla categoria **OG13**.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 viene stabilito che un concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso si specifica quanto segue:

- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto;
- Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione;
- È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186 bis, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

BLACK LIST ED ALTRE PRESCRIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list ", di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78).

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le succitate esclusioni vanno disposte se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Viene escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si dovrà, pertanto, escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopra richiamate.

In particolare un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni sopra richiamate, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se tali misure sono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante, l'operatore

economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del codice.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 obbliga il concorrente che vi ha dato causa a regolarizzare la propria posizione.

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione.

In caso di inutile decorso del termine di cui innanzi il concorrente è escluso dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Le disposizioni di cui all'art. 83 si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara.

Si precisa che:

A) in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;

B) la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato;
C) nell'ipotesi in cui la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, l'operatore economico avrà l'obbligo di reintegrarla;
D) la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara.

Gli ELEMENTI SANABILI sono:

• Dichiarazione carente
• Mancata sottoscrizione
• Assenza dichiarazione
• Assenza iscrizione alla CCIAA o registro professionale dello Stato di appartenenza
• Assenza Dettaglio Referenze
• Assenza Attestazione Contributo AVCP
• Assenza PassOE
• Assenza Certificazione Qualità
• Assenza Attestazione Garanzia (attivata)
• Insufficienza Garanzia
• Assenza Contratto di Avvalimento (o delle Dichiarazioni di impegno delle Ditte)
• Genericità Oggetto Contratto di Avvalimento
• Assenza Documento Offerta Tecnica
• Assenza Sottoscrizione/i Offerta Tecnica

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI

Tutte le **dichiarazioni sostitutive sottoscritte con firma digitale** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. **devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000**, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere **corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante**, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed **in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura**;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazioni/chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati,

costituisce **causa di esclusione.**

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applica l'art. 83 comma 3 del Codice.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli uffici dell'Ente; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SOPRALLUOGO SUI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

È obbligatoria ed a pena di esclusione dalla procedura di gara l'effettuazione di un sopralluogo sui luoghi nei quali sarà realizzato il lavoro. Tale sopralluogo deve essere effettuato entro e non oltre il **07/06/2022**, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato da:

☐ TITOLARE
☐ LEGALE RAPPRESENTANTE
☐ PROCURATORE
☐ SOCIO UNICO (persona fisica)
☐ SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
☐ DIRETTORE TECNICO (ex art. 26 DPR 34/2000 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
☐ DELEGATO CON PROCURA NOTARILE

N.B. Si ricorda che il direttore tecnico individuato dall'art. 26 DPR 34/2000 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **NON** è detto che coincida con la figura professionale eventualmente presente e riportata nella visura camerale della ditta, per cui si invita il soggetto partecipante alla gara d'appalto in oggetto a porre la massima attenzione alla questione affinché faccia effettuare il sopralluogo al proprio direttore tecnico che abbia i requisiti previsti nel codice degli appalti.

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in

ordine allo stato dei luoghi contattando il Geom. Gianfranco BOTTINO dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, al seguente indirizzo email: lavori.pubblici@comunesanbenigno.it – tel. 011/9880100 ovvero Ing. Mauro CAREGGIO e-mail: direzio-ne.utc@comunesanbenigno.it – tel. 011/9880100.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere un'autocertificazione, che dovrà essere allegata alla documentazione di gara, a conferma dell'effettuato sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Gli elaborati che costituiscono gli atti tecnici in cui si sono quantificati l'entità dei lavori nonché il bando di gara e la modulistica di partecipazione alla gara di cui all'oggetto sono reperibili sul sito MePA.

Relativamente alla procedura di gara, sarà possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile unico del Procedimento relativo all'appalto oggetto del presente bando **entro e non oltre le ore 11^{00} del 06/06/2022** ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail: direzione.utc@comunesanbenigno.it
oppure
indirizzo PEC: sanbenigno@pec.comune.sanbenignocanavese.to.it

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A tali quesiti si provvederà, a mezzo mail o posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i partecipanti alla gara.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.

VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Essendo l'importo della gara d'appalto superiore ad Euro 40.000,00 ma inferiore a Euro 150.000 gli operatori economici sono esentati dagli obblighi di contribuzione in favore dell'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 e nella successiva Delibera n. 214 del 27 aprile 2022.

Essendo l'importo della gara d'appalto superiore ad Euro 40.000,00 deve essere presentata la Copia del PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, previa registrazione on-line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura e che consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216 comma 13

del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornato con la delibera n. 157 del 17/02/2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

FINANZIAMENTI, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

L'operatore economico, quale remunerazione del lavoro eseguito otterrà un pagamento così come previsto nella documentazione progettuale, risultante dall'applicazione dello sconto offerto in sede di gara sull'importo posto a base di gara.

Il Committente provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'operatore economico ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'operatore economico gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'operatore economico gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto legislativo di cui D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti della Fondazione Casa di Riposo di San Benigno Canavese.

SUBAPPALTO

Si precisa che è prevista la facoltà di subappalto secondo quanto disposto dall'art. 174 del Codice dei Contratti.

Lo stesso deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La ditta concorrente che intende subappaltare dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti nella Relazione tecnico-illustrativa.

In mancanza di tale dichiarazione il subappalto di cui sopra non sarà autorizzato; uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione da parte dell'Amministrazione di specifico provvedimento di autorizzazione.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Si precisa che l'Ente appaltante resta estraneo al rapporto intercorrente tra

l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui l'appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG assegnato a codesto appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto di appalto lavori si intende risolto di diritto.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento appalto:	avverrà con la **PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA D'OFFERTA SUL MEPA** da svolgersi ai sensi del D.Lgs. n. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione:	la gara verrà aggiudicata con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Termine ricevimento offerte:
Il plico/file contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmesso **esclusivamente** mediante l'utilizzo della procedura del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), così come indicato nella RdO inviata agli operatori economici presenti sulla piattaforma ed iscritti nell'Albo dei fornitori di beni, servizi e lavori e albo professionisti del Comune di San Benigno C.se che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, punto b) dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 entro le ore **11^{00}** del giorno **08/06/2022**.
Il recapito dei plichi/files rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non pervenga in tempo utile.
Il Plico/file di cui sopra **firmato in modo digitale dal legale rappresentante e/o da un amministratore munito di potere di rappresentanza e/o da un procuratore speciale** deve contenere la documentazione meglio specificata nella RdO.

L'espletamento della procedura di gara avverrà il giorno 09/06/2022 alle ore 10^{00}

Periodo minimo per la validità dell'offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- D.Lgs. 19/04//2017, n. 56 e s.m.i. che ha modificato e integrato il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

L'offerta deve contenere l'indicazione, **in cifra ed in lettere**, del massimo ribasso offerto rispetto all'importo del lavoro posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
Nell'offerta economica dovrà, altresì, indicarsi il costo per la sicurezza interna all'azienda e l'incidenza del costo della manodopera.
Si ricorda che nel caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in Euro, il ribasso percentuale offerto prevale il prezzo espresso in lettere in Euro nell'offerta.

La Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, può anche non procedere all'aggiudicazione dell'appalto dandone comunicazione ai candidati e agli offerenti e si riserva di aggiudicare l'appalto lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua.

Ogni concorrente rimane vincolato alla propria offerta per sei mesi dalla data stabilita per la presentazione della stessa

L'aggiudicazione provvisoria dell'appalto viene disposta in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta economica più favorevole per l'Ente, fatta salva ogni successiva verifica da esplicarsi a cura dell'Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 86-89 del Codice degli appalti e della verifica di congruità dell'offerta.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La congruità delle offerte verrà effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare:

- quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
  a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
  d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
  e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per i succitati lavori viene adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, avendo un importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016 e che non presenta carattere transfrontaliero, conseguentemente viene prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter e non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e tale esclusione automatica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore è inferiore a 5.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le disposizioni sottoelencate:

- Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e l'offerta devono essere espressi in **Euro**;
- È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 3 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 97 comma 6 ultimo periodo, come meglio descritto nell'articolo precedente.

- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice.
- Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
- non sono ammesse offerte in variante.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno trasmette sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in risposta alla RdO ricevuta un **plico firmato in modo digitale dal legale rappresentante e/o da un amministratore munito di potere di rappresentanza e/o da un procuratore speciale** contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dal bando di gara**, a pena di esclusione dalla gara**, entro:

le ore $11^{\underline{00}}$ del giorno 08/06/2022

Resta inteso che la trasmissione del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente bando di gara deve essere redatta **esclusivamente in lingua italiana**, per cui tutte le dichiarazioni, l'offerta ed ogni altro documento devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

In tale caso, l'offerta del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara. Con la comunicazione di non ammissione alla gara si procederà alla conservazione dello stesso senza provvederne all'apertura anche dopo alla conclusione delle procedure di gara.

Non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Il Plico di cui sopra deve contenere al suo interno **almeno due buste/file** separate, **firmate in modo digitale dal legale rappresentante e/o da un amministratore munito di potere di rappresentanza e/o da un procuratore speciale** e devono contenere la documentazione meglio specificata nel bando di gara con **le seguenti diciture**:
Busta A - Documentazione amministrativa;
Busta B - Offerta economica;

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il documento denominato **Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione in formato elettronico:

1) Istanza di partecipazione ***(doc. 1)***, la quale deve essere sottoscritta **in modo digitale** da:
   - legale rappresentante del concorrente;
   - ovvero da un amministratore munito di potere di rappresentanza;
   - oppure da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima). Il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative all'inesistenza delle cause di esclusione *(limitatamente alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'articolo 80 comma 1 del Codice e quella relativa al comma 2 del citato art. 80).*

   Precisazioni:
   - Tale istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
   - **in caso di RTI costituito**, viene presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto del raggruppamento medesimo;
   - **in caso di RTI costituendo**, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi;
   - in caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**
     - se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
     - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
     - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2) scheda consorziata e rete soggetto ***(doc. 2)***. Viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché degli operatori economici aderenti ad un contratto di rete di cui al comma 2 lettera f) D.Lgs. 50/2016, resa dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate o degli operatori della rete di imprese per le quali il consorzio/o la rete concorrono. Anche la scheda consorziata e rete soggetto deve essere sottoscritta **in modo digitale**

3) scheda amministratori e direttori tecnici ***(doc. 3)***, resa e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti, **diversi dal sottoscrittore dell'istanza di ammissione**:

in caso di impresa individuale:	dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa diversi dal titolare della stessa;
in caso di società in nome collettivo:	da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della stessa;
in caso di società in accomandita semplice:	dal socio accomandatario e dal/i direttore/i tecnico/i della stessa;
in tutti gli altri casi:	dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici della società; con le seguenti precisazioni: **in caso di RTI costituito**, viene presentata sia dall'impresa mandataria sia dalle imprese mandanti; **in caso di RTI costituendo**, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi.

Tale scheda può essere sottoscritta **in modo digitale** da ciascuno dei succitati soggetti ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

4) eventuale scheda amministratori cessati ***(doc. 4)*** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, resa e sottoscritta, da ciascuno dei seguenti soggetti:

in caso di impresa individuale:	dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa diversi dal titolare della stessa;
in caso di società in nome collettivo:	da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della stessa;
in caso di società in accomandita semplice:	dal socio accomandatario e dal/i direttore/i tecnico/i della stessa;
in tutti gli altri casi:	dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici della società; con le seguenti precisazioni: **in caso di RTI costituito**, viene presentata sia dall'impresa mandataria sia dalle imprese mandanti; **in caso di RTI costituendo**, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi.

Tale scheda può essere sottoscritta **in modo digitale** da ciascuno dei succitati soggetti ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

5) eventuale scheda in luogo amministratori cessati ***(doc. 5)***, resa e sottoscritta dal soggetto che presenta l'istanza di ammissione alla gara, qualora per motivi non

imputabili al concorrente non sia possibile presentare la scheda di cui al precedente n. 3, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale scheda può essere sottoscritta **in modo digitale** da ciascuno dei succitati soggetti ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

6) Cauzione provvisoria: deve essere presentata la cauzione provvisoria secondo quanto indicato **nella SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – GARANZIE E POLIZZE RICHIESTE** del presente bando di gara.
7) Sopralluogo: la parte concorrente deve visionare i luoghi oggetto dell'appalto. Detto sopralluogo è obbligatorio e causa di esclusione dalla gara e deve essere eseguito al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta, secondo quanto indicato **nella SEZIONE III: SOPRALLUOGO SUI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA** del presente bando di gara.
8) **Non** deve essere presentata copia della ricevuta con cui si sono rispettati gli obblighi di contribuzione in favore dell'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 e nella successiva Delibera n. 214 del 27 aprile 2022. secondo quanto indicato **nella SEZIONE III: VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** del presente bando di gara.
9) Deve essere presentata la Copia del PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, previa registrazione on-line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura e che consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione, secondo quanto indicato **nella SEZIONE III: VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** del presente bando di gara.

Altra documentazione amministrativa da presentare:

10) copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell'offerta sia un PROCURATORE dell'impresa.
11) solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, MANDATO COLLETTIVO speciale con rappresentanza all'Impresa capogruppo conferito con atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate da notaio.
12) nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
    <u>dichiarazioni del concorrente:</u>
    12.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:
        - attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti dall'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);

- attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione;

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l'apposito schema predisposto ***(doc. 6)***

Tale schema può essere sottoscritto **in modo digitale** dal legale rappresentante ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:

12.2) scheda requisiti di gara sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, che documenti il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria;

12.3) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:

- dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

N.B. Per la dichiarazione di cui al punto 12.3) sopra può essere utilizzato l'apposito schema predisposto ***(doc. 7)***

Tale schema può essere sottoscritto **in modo digitale** dal legale rappresentante ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

12.4) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

12.5) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente bando.

13) nel caso di partecipazione alla gara di impresa concorrente IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione della seguente documentazione:

13.1) dichiarazione resa dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:

- attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lettera b) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., di partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);

- indichi gli estremi del decreto Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara;
- attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione.

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l'apposto schema predisposto ***(doc. 8)***
Tale schema può essere sottoscritto **in modo digitale** dal legale rappresentante ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

13.2) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;

13.3) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in RTI, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento).

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l'apposto schema predisposto ***(doc. 9)***
Tale schema può essere sottoscritto **in modo digitale** dal legale rappresentante ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

13.4) scheda requisiti di gara sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, che documenti il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria;

13.5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

13.6) nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

14) Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016, come da modello allegato ***(doc. 10)***. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Tale modello può essere sottoscritto **in modo digitale** da ciascuno dei succitati soggetti ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

15) Deve essere presentato unitamente alle domande di partecipazione o delle offerte il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 ***(doc. 11)***. Il concorrente deve presentare tale documento ad integrazione della documentazione di gara richiesta dalla stazione appaltante, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere inserito nella Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Tale modello può essere sottoscritto **in modo digitale** dal soggetto concorrente ovvero può essere sottoscritta trasformata in file .pdf ed accompagnata da un documento d'identità di ogni singolo soggetto sottoscrittore.

16) ***(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)*** deve essere presentata una **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati **nella SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI** del presente bando di gara.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta **in modo digitale** da ciascuno dei succitati soggetti.

Ulteriore documentazione amministrativa da presentare, ove se ne verifichino le condizioni:

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

17) **deve essere presentata una dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta **in modo digitale** dal soggetto concorrente.

NB (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

(nel caso di consorzi stabili)

18) **deve essere presentata una dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta **in modo digitale** dal soggetto concorrente.

NB (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)

19) **deve essere presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di

partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

Tale mandato deve essere sottoscritto **in modo digitale** dal soggetto concorrente.

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

20) **deve essere presentato l'atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

Tale atto costitutivo con il relativo statuto deve essere sottoscritto **in modo digitale** dal soggetto concorrente.

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)

21) **devono essere presentate le dichiarazioni, rese da ogni concorrente**, attestanti:
   a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
   b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
   c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto lavori nella percentuale corrispondente;

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte **in modo digitale** da ogni singolo soggetto concorrente.

(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete)

22) **deve essere presentata:**
   a) ***se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:***
      1. **copia autentica del contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
      2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

(*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

      3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della percentuale corrispondente;

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte **in modo digitale** dai soggetti concorrenti.

b) ***se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:***

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata,** anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte **in modo digitale** dai soggetti concorrenti.

c) ***se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:***

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
   - *a)* a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
   - *b)* l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

     la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto lavori nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,** anche ai

sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte **in modo digitale** dai soggetti concorrenti.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI:

Le dichiarazioni *riferite alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'articolo 80 comma 1 del Codice e quella relativa al comma 2 del citato art. 80,* devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del Codice (*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data del presente bando, per i quali si specifica che, qualora siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80 del D.L.gs. 50/2016, l'impresa, ai sensi del successivo comma 3, potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;*

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", l'inesistenza delle cause di esclusione, in riferimento ai suddetti soggetti.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione richiesta devono contenere quanto previsto nelle disposizioni sopra elencate. Si applicherà l'art. 83 comma 9 del Codice (*soccorso istruttorio*).

La suindicata documentazione amministrativa deve essere allegata e firmata digitalmente da parte del concorrente.

Le dichiarazioni di cui ai punti **1)**, **2), 14) e 15)** devono essere sottoscritte:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

OFFERTA ECONOMICA

Il documento denominato **OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione in formato elettronico:
dichiarazione (preferibilmente utilizzando il Modello per Offerta Economica allegato al presente bando) redatta in lingua italiana avente **il competente bollo,** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore sottoscritta **in modo digitale**, contenente l'indicazione:

- **del ribasso percentuale** (con non più di tre decimali) **sull'importo posto a base di gara** indicato alla **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE** del bando di gara ed il conseguente prezzo, **espresso sia in cifre che in lettere**, offerto per l'esecuzione del contratto, oltre l'IVA nella misura di legge;

  In caso di discordanza si ritiene valida l'offerta che, fra le due indicate, risulti più vantaggiosa per l'Ente;

  Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016, nell'offerta economica **l'operatore deve indicare i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella medesima dichiarazione dovrà essere inserita l'asserzione di aver tenuto conto di eventuali discordanze, nelle indicazioni qualitative e quantitative della documentazione fornita, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Si precisa e si prescrive:

la dichiarazione dovrà contenere, l'impegno a dare immediato inizio ai lavori in oggetto (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti), su richiesta della Stazione Appaltante, e le ulteriori attestazioni:

1. che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine per la presentazione della presente offerta;
2. che detta offerta non vincolerà in alcun modo l'Ente;
3. di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nella Relazione tecnico-illustrativa, negli elaborati tecnici e nella documentazione di gara in generale;
5. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
6. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
7. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9. di aver esaminato gli elaborati di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori di cui trattasi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, la documentazione di gara adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto in termini economici e temporali;
10. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione del contratto nonché della disponibilità dei mezzi adeguati all'entità e alla tipologia dei lavori e che l'offerta tiene conto dell'incidenza dei costi aziendali in adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale d'appalto;
12. di prendere atto che i termini stabiliti nel capitolato speciale sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del C.C.;
13. che i corrispettivi determinati applicando lo sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara.

AVVERTENZE:

Si precisa che:

- Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, **pena l'esclusione.**
- non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- non saranno ammesse le offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non saranno accettate offerte contenenti un prezzo uguale o superiore a quello posto a base di gara;
- non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse le offerte:**
  - condizionate e/o le offerte plurime condizionate;
  - alternative;
  - espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente **in modo digitale**. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte **in modo digitale**, si terrà conto delle parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili.

Le offerte che presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte **in modo digitale** e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro a cura del concorrente.

In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere compilata dal legale rappresentante della Capogruppo/Consorzio ed essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite

all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso **in modo digitale**.

Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

L'espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 09/06/2022 alle ore $10^{\underline{00}}$, in una sala del Palazzo Comunale del Comune di San Benigno Canavese, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9 San Benigno Canavese previo l'ausilio dell'idonea strumentazione informatica.

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti, ovvero, persona appositamente delegata esibendo per l'ammissione la delega delle Imprese concorrenti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nelle giornate e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, alla PEC indicata in fase di partecipazione alla gara.

FASE 1: APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La Commissione appositamente nominata, il giorno fissato per l'apertura delle offerte **(ore $10^{\underline{00}}$ del giorno 09/06/2022)**, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella **"Documentazione Amministrativa"**, procede:

a) alla verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti attraverso il MePA entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente bando di gara;
b) alla apertura dei plichi e verifica dell'integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle buste/file ivi contenute;
c) alla apertura della **"Documentazione amministrativa"** ed alla verifica della documentazione ivi contenuta, circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate secondo le modalità indicate nel presente bando di gara, ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti. In caso negativo, ove i concorrenti non siano in possesso dei suddetti requisiti si provvederà ad escluderli dalla gara, qualora non ricorrano le condizioni per l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.
   In particolare si provvederà anche a verificare che:
   - i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) del Codice *(consorzi cooperativi e artigiani)* hanno indicato, nella dichiarazione di cui al **punto 16** dell'elenco dei documenti da inserire nella **"Documentazione amministrativa",** che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del Codice, il consorzio ed il consorziato;
   - nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile,* di cui all'articolo 45 comma 2, lettera c) del Codice**,** partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al **punto 17** dell'elenco dei documenti da inserire nella **"Documentazione amministrativa",** abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
   - nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d) nel caso in cui la documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti non rilevi alcuna delle mancanze, incompletezze e/o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive, e ove non necessiti l'ausilio del soccorso istruttorio per la definizione e/o trasmissione di documentazione integrativa, subito dopo in sequenza, sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura della **"Offerta economica"** di tutti i concorrenti ammessi alla gara;

e) ove invece si debba ricorrere all'ausilio del soccorso istruttorio in favore di una e/o più ditte concorrenti, alla sospensione delle operazioni di gara della **FASE 1** e successivamente il Responsabile del Procedimento comunicherà a codeste ditte, tramite il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle stesse nella modulistica allegata ai documenti di gara, **la data ultima** entro cui dovranno regolarizzare la propria posizione amministrativa. In seguito il Responsabile del Procedimento comunicherà a tutte le ditte concorrenti **il giorno ed ora**, in cui la commissione procederà a verificare la documentazione amministrativa integrativa delle ditte che si sono avvalse del soccorso istruttorio e quindi se non si rileverà più alcuna mancanza, incompletezza e/o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive prodotte provvederà subito dopo in sequenza, sempre in seduta pubblica all'apertura della **"Offerta economica"** di tutti i concorrenti ammessi alla gara.

FASE 2: APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE, STESURA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA.

In seduta pubblica, nel giorno e nell'ora comunicato dal Responsabile del Procedimento a tutte le ditte concorrenti ammesse tramite il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle stesse nella modulistica allegata ai documenti di gara, la Commissione appositamente nominata procederà all'apertura della "Offerta Economica" presentata da ciascun concorrente ammesso, alla verifica della completezza del suo contenuto ed all'accertamento dell'inesistenza, sulla base di univoci elementi, di offerte imputabili ad un unico centro decisionale ed, in caso positivo, ad escluderle tutte, con motivazione, dalla gara.

La Commissione di gara procederà, nella stessa seduta pubblica, alla lettura delle offerte economiche ed a stilare la graduatoria a partire dall'importo con il minor prezzo offerto e quindi più favorevole per l'Ente, con le modalità di cui all'art. 97 comma 2, 2 bis e 3 bis del Codice relativo al rispetto della congruità delle offerte presentate.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta è più favorevole per l'Ente, avendo presentato il minor prezzo nel rispetto delle modalità operative previste all'art. 97 comma 2, 2 bis e 3 bis del Codice.

OPERAZIONI CONCLUSIVE ED OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

Le **offerte anormalmente basse, verranno individuate** con le modalità di cui all'art. 97 comma 2, 2 bis e 3 bis del Codice.

Il verbale di gara non costituisce contratto, l'aggiudicazione è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine ai requisiti, limitatamente al primo ed al secondo in graduatoria, e diventerà definitiva con specifica determinazione adottata dall'organo competente.

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di

ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di ottemperare all'inoltro delle comunicazioni dovute, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 (Informazione dei candidati e degli offerenti), i concorrenti devono indicare nel modello di partecipazione, l'indirizzo PEC autorizzato a tale scopo.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo e di ciò sarà data comunicazione in via preferenziale tramite PEC ai concorrenti, eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

In caso di irregolarità formali che non ledano la *par condicio* fra i concorrenti, nell'interesse della Stazione Appaltante, la Commissione potrà chiedere ai concorrenti, a mezzo PEC, di fornire entro un termine perentorio, chiarimenti od integrazioni come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/16.

Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell'art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.

Si rinvia alla citata determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo.

La centrale unica di committenza si riserva ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la facoltà di interpellare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del lavori e/o del loro completamento, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'offerta economica è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale dei lavori oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

In seguito, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare quanto segue:

- garanzie e assicurazioni così come definito nel presente bando di gara e negli elaborati tecnici e grafici predisposti per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, secondo le modalità indicate dall'ufficio comunale competente, in quanto sono a carico della stessa tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del

contratto (oneri e spese, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata.

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto, che sarà stipulato "A MISURA" mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale del Comune di San Benigno C.se e sarà soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 in quanto riguarda lavori da assoggettare all'I.V.A. tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale, nella data stabilita tra le parti con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine di cui sopra, la ditta non avesse ottemperato a quanto richiesto e/o non si fosse presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

Il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Pertanto gli stessi conterranno una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnico-organizzativa, verrà inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui essi non forniscano le prove o i documenti non confermino le loro dichiarazioni si procederà all'esclusione dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso che nessuna offerta sia ritenuta congrua senza che i concorrenti possano nulla vantare.

Effettuata la verifica del possesso dei requisiti, la ditta vincitrice sarà tenuta a stipulare il relativo contratto di appalto.

In caso di mancanza o carenza dei requisiti, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e la disporrà in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'appaltatore deve usare nella conduzione dei lavori diligenza, puntualità e correttezza tenendo presenti le modalità e prescrizioni della Relazione tecnico-illustrativa e tutti gli elaborati tecnici.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Ente tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori.

L'appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, ha la totale responsabilità per la garanzia del lavoro svolto.

Qualsivoglia disservizio imputabile a mancanza dell'appaltatore ivi compresa carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità della ditta.

L'appaltatore si obbliga a sollevare l'Ente da qualsiasi azione possa essere ad essa intentata da terzi per inadempimento degli imprevisti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

L'appaltatore garantisce il rispetto della normativa vigente sul personale e le

qualità morali degli stessi.

Per il personale impiegato, tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro, quelli assicurativi, infortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo o di ogni indennizzo.

A tutto il personale che si troverà ad operare dovrà essere tassativamente applicato il C.C.N.L. vigente, firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, con riferimento alla qualifica corrispondente, alle mansioni svolte ed al netto di ogni forma di versamento richiesto a titolo di quota associativa o altro titolo indipendentemente da ogni eventuale accordo interno o decentrato che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal relativo CCNL delle Cooperative Sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.

Le spese relative all'assunzione del personale sono a carico dell'appaltatore.

Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta od indiretta in cause di lavoro e di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale dell'appaltatore o per attività inerenti il lavori svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra l'appaltatore ed il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze dell'appaltatore nei confronti del personale.

L'appaltatore dovrà assicurare l'osservanza di tutte le normative relative alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, tutela sociale e previdenziale, assicurazioni, prevenzione delle malattie professionali.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare, di sua iniziativa, tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza, da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata ed indenne l'Amministrazione appaltante.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che il personale assunto dall'aggiudicatario dovesse subire o procurare ad altri, durante lo svolgimento del lavoro affidato.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune in caso di danni arrecati a cose o persone.

TRATTAMENTO DATI: L'appaltatore deve fornire i dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità inerenti alla procedura di gara e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

CONTROVERSIE E RICORSO

Per quanto non indicato espressamente nel presente bando di gara, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal

codice del processo amministrativo. Si richiama l'attenzione sulle disposizioni introdotte dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ivrea, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, oltre alle norme specifiche in materia, si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili.

La presentazione del ricorso deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il ricorso deve essere preceduto da una informativa indirizzata al Responsabile del Procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone sinteticamente i motivi.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 si comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla costituzione dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

CORRISPETTIVO D'APPALTO OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN ORDINE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I lavori sono finanziati in parte con fondi comunali ed in parte con fondi statali e/o di altri enti.

Il compenso d'appalto sarà quello previsto nell'offerta.

La fatturazione, in forma elettronica al Comune di San Benigno Canavese al Codice Univoco **UFNHNV** e verifica, da parte dell'Ente, della regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura a norma delle vigenti disposizioni di legge, previa verifica della regolarità della medesima da parte dell'ufficio competente ed in conformità alle disposizioni contenute negli elaborati tecnici.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 8 della Legge del 13 Agosto 2010 n. 136 (modificata e integrata dal D.L. 12/11/2010 N. 187) l'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa, pena la risoluzione del contratto. Tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite banca o la Società Poste Italiane Spa. La Stazione appaltante, la società esecutrice e tutti gli eventuali subappaltatori, dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dal comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

TRATTAMENTO SEGRETEZZA DEI DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto per le seguenti finalità: affidamento degli interventi di ripristino con il rifacimento di tratti asfaltati presenti sul territorio comunale;
- le modalità del trattamento si riferiscono a documenti ed ogni altra certificazione che verrà depositata presso gli uffici comunali competenti;

- conformemente alla vigente disciplina, il conferimento dei dati ha natura di onere contrattuale e di affidamento del lavoro:
  - per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto, è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente bando di gara, pena l'esclusione;
  - per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione e della conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intenderà decaduta dall'aggiudicazione;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la segretezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a conoscenza solo del personale addetto al procedimento;
- l'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che permettano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dei dati e documenti forniti;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
  - il personale interno del Comune di San Benigno Canavese addetto agli uffici che partecipano al procedimento in tutto o in parte o comunque in esso coinvolto per ragioni di lavori;
  - alla Commissione di gara;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- in ogni caso, i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti;
- il concorrente è consapevole di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al codice in materia di trattamento dati personali n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Benigno Canavese.

NORME FINALI

Tutte le spese inerenti all'appalto, oneri contrattuali e consequenziali, tasse di registro, imposte e tasse restano a carico della ditta appaltatrice.

L'attuazione di quanto previsto avverrà secondo le modalità stabilite dal Comune e sotto l'osservanza delle condizioni, patti, modalità, termini e penalità contenute nella Relazione tecnico-illustrativa.

Sono inoltre applicabili, come se fossero qui integralmente riportate, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di cui al presente bando, e per quanto in esso non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni di legge, regolamenti e norme ufficiali relative al tipo di lavoro espletato, nonché quelle che venissero emanate nel corso dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia, in

quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

il Responsabile unico del Procedimento relativo all'appalto oggetto del presente bando è:

CAREGGIO Ing. Mauro

c/o Ufficio Tecnico del Comune di San Benigno Canavese, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, 10080 San Benigno Canavese, telefono 011/988.01.00 (int. 219), fax 011/988.77.99, e-mail: **direzione.utc@comunesanbenigno.it**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAREGGIO Ing. Mauro
(firmato digitalmente)

File: Z:\Ufficio Tecnico\scuola media euro 195000\gara d'appalto\bando di gara amianto.doc

SCHEMA ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO DA SEGUIRE PER PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONNESSI ALLA SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 e 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE ALIGHIERI".

PLICO

BUSTA A
contiene:

documenti obbligatori da allegare alla domanda di partecipazione:

- Doc. 1 Istanza di partecipazione nel rispetto delle indicazioni riportate nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara;
- Cauzione provvisoria presentata secondo quanto indicato nella **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – GARANZIE E POLIZZE RICHIESTE** del presente bando di gara;
- Sopralluogo secondo quanto indicato nella **SEZIONE III: SOPRALLUOGO SUI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA** del presente bando di gara;
- Copia del PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, previa registrazione on-line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura e che consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione, secondo quanto indicato nella **SEZIONE III: VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORN**ITURE del presente bando di gara;
- Doc. 10 Patto d'integrità;
- Doc. 11 Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente deve presentare tale documento ad integrazione della documentazione di gara richiesta dalla stazione appaltante;

documento aggiuntivi da allegare alla domanda di partecipazione ove se ne verifichino le condizioni:

- Doc. 2 scheda consorziata e rete soggetto. Deve essere presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché degli operatori economici aderenti ad un contratto di rete di cui al comma 2 lettera f) D.Lgs. 50/2016;
- Doc. 3 scheda amministratori e direttori tecnici nel rispetto delle indicazioni riportate nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara;
- Doc. 4 eventuale scheda amministratori cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle indicazioni riportate nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara;
- Doc. 5 eventuale scheda in luogo amministratori cessati resa e sottoscritta dal soggetto che presenta l'istanza di ammissione alla gara, qualora per motivi non imputabili al concorrente non sia possibile presentare la scheda di cui al precedente Doc. 3;
- Copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile (da presentarsi solo nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di gara e dell'offerta sia un PROCURATORE dell'impresa);
- Solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: MANDATO COLLETTIVO speciale con rappresentanza all'Impresa capogruppo conferito con atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate da notaio;
- In caso di AVVALIMENTO:

  <u>dichiarazioni del concorrente:</u>

  dichiarazione resa dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante previo l'utilizzo dello schema predisposto (Doc. 6);

  <u>documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:</u>

  scheda requisiti di gara sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, che documenti il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria;

  dichiarazione resa dal legale rappresentante ditta ausiliaria previo l'utilizzo dello schema predisposto (Doc. 7);

  originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

  NB: nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente bando;
- nel caso di partecipazione alla gara di impresa concorrente IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione della seguente documentazione:

  dichiarazione resa dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante previo l'utilizzo dello schema predisposto (Doc. 8);

relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in RTI, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento) previo l'utilizzo dello schema predisposto (Doc. 9);

scheda requisiti di gara sottoscritta dal legale rappresentante, che documenti il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria;

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo;

- ***(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)*** deve essere presentata una **dichiarazione/i sostitutiva/e** oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nella **SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI** del presente bando di gara;
- *(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):* **deve essere presentata una dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- *(nel caso di consorzi stabili)* **deve essere presentata una dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- *(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)* **deve essere presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
- *(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)* **deve essere presentato l'atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)* **devono essere presentate le dichiarazioni, rese da ogni concorrente**, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dei lavori nella percentuale corrispondente;

- *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete)* **deve essere presentata:**

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2 dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

a) dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della percentuale corrispondente;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della lavori nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

BUSTA B
contiene:

dichiarazione (preferibilmente utilizzando il Modello per Offerta Economica allegato al presente bando) redatta in lingua italiana avente **il competente bollo,** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, corredata di documento di identità, contenente l'indicazione:

- **del ribasso percentuale** (con non più di tre decimali) **sull'importo posto a base di gara** indicato alla **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE** del bando di gara ed il conseguente prezzo, **espresso sia in cifre che in lettere**, offerto per l'esecuzione del contratto, oltre l'IVA nella misura di legge;
  (In caso di discordanza si ritiene valida l'offerta che, fra le due indicate, risulti più vantaggiosa per l'Ente)
  Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016, nell'offerta economica **l'operatore deve indicare i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella medesima dichiarazione dovrà essere inserita l'asserzione di aver tenuto conto di eventuali discordanze, nelle indicazioni qualitative e quantitative della documentazione fornita, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
La dichiarazione dovrà contenere, l'impegno a dare immediato inizio al lavorio in oggetto (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti), su richiesta della Stazione Appaltante, e le ulteriori attestazioni:
che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine per la presentazione della presente offerta;
che detta offerta non vincolerà in alcun modo l'Ente;
di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati tecnici e nella documentazione di gara in generale;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di aver esaminato gli elaborati di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori di cui trattasi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, la documentazione di gara adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto in termini economici e temporali;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione del contratto nonché della disponibilità dei mezzi adeguati all'entità e alla tipologia dei lavori e che l'offerta tiene conto dell'incidenza dei costi aziendali in adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale d'appalto;
di prendere atto che i termini stabiliti nel capitolato speciale sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del C.C.;
che i corrispettivi determinati applicando lo sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara.

N.B.
SI CONSIGLIA DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI E LE SPECIFICHE RIPORTATE SIA NEL BANDO DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NELLA MODULISTICA, AL FINE DI NON INCORRERE IN CAUSE ESCLUDENTI DALLA STESSA.